



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Provincia di Verona

N° 53 Del 30/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DI ALCUNI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA A FAVORE DELLA SOCIETA' BEI PASSI SRL, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 36/2023.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore 18:10, si è riunita presso la sala delle adunanze del municipio, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, pubblica, in Prima convocazione. Partecipa all'adunanza, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Comunale Dott. Davide Scibona. Eseguito l'appello risulta quanto segue:

Titolo	COGNOME NOME	P	A
Sindaco	Melotti Claudio	X	
Consigliere	Albarelli Alessandra	X	
Consigliere	Corradi Lorenza	X	
Consigliere	Grobberio Stefano	X	
Consigliere	Daldosso Sara	X	
Consigliere	Guandalini Davide	X	
Consigliere	Mazo Giordano		X
Consigliere	Sauro Francesco	X	
Consigliere	Benedetti Pierpaolo	X	
Consigliere	Meneghelli Riccardo	X	
Consigliere	Perini Ivan	X	
Consigliere	Canteri Andreina	X	
Consigliere	Gainelli Davide	X	

PRESENTI N° 12

ASSENTI N° 1

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

INTERVENTI SUL PUNTO N. 6 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DI ALCUNI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA A FAVORE DELLA SOCIETA' BEI PASSI SRL, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. N. 36/2023.

Alle ore 19,55 esce dalla sala il consigliere Benedetti e i presenti passano a 11.

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno richiamando quanto già affermato nella delibera precedente. Comunica i nuovi servizi che verranno svolti dal 2025 dalla società, per i quali verrà assunta una nuova persona, e conferma l'intenzione dell'amministrazione di potenziare le attività della società.

Il consigliere Meneghelli chiede la parola dichiarando di non essere contrario alla società partecipata in linea di principio e di non mettere in discussione la preziosa collaborazione dei volontari e dei dipendenti ma sottolinea come anche secondo quanto richiamato dalle norme l'efficienza della società partecipata vada documentata. Richiama l'attenzione sui requisiti previsti dalla normativa in particolare in relazione alla congruità economica del servizio. Ritiene che l'affidamento alla società partecipata travalichi il dettato normativo. Ribadisce, inoltre, la carenza di controllo da parte dell'organo consiliare sulla società dimostrata anche dal fatto che non sia il Consiglio a nominare il Consiglio di amministrazione. Si chiede quindi come possa esercitarsi un controllo in tal senso. Sottolinea altresì che la modalità di affidamento *in house* ad una società partecipata dei servizi è caratterizzata da un'eccezionalità e che comunque l'affidamento in questione deve avvenire nel rispetto dei principi indicati dalla normativa, non essendo possibile affidare i servizi stessi in modo automatico. Dichiaro che la proposta in oggetto è contrastante con quanto indicato nella normativa europea e nazionale e con ciò che è stato affermato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalle Linee Guida ANAC; preannuncia quindi il voto contrario da parte del gruppo di Minoranza.

Il consigliere Albarelli chiede la parola per puntualizzare che il Consiglio di amministrazione della Società partecipata è stato nominato dal Sindaco come previsto dalle norme statutarie e che il controllo sulla società è esercitato dagli uffici comunali e dal revisore dei conti, prima ancora che dall'organo politico; spiega come avvenga l'affidamento dei servizi in concreto. Dichiaro che gli uffici hanno verificato la congruità per ogni singolo servizio esaminandolo le sue componenti unitarie di costo; cita alcuni esempi di servizi, quali l'apertura del museo, la gestione dell'ufficio turistico, del cinema teatro e la gestione delle sale, sottolineando i costi esigui, che il Comune sostiene grazie all'azione della società partecipata caratterizzata da flessibilità e organizzazione logistica dei dipendenti della società e dall'opera di numerosi volontari. Se non vi fosse la partecipata, si dovrebbe procedere con singoli affidamenti dei servizi per pochi giorni la settimana e il Comune non potrebbe permetterselo economicamente. Spiega quali siano a suo avviso i benefici che si ottengono mediante tale modalità di affidamento. Ciò garantisce la fornitura dei servizi, come ad esempio l'apertura del palaghiaccio, anche per brevi periodi durante l'anno. Conferma quindi che la congruità di mercato è documentata.

Il consigliere Meneghelli lamenta la carenza di un raffronto prezzi per documentare la congruità di mercato.

Il Sindaco chiede al Segretario comunale se è legittima la nomina del CDA da parte del Sindaco: il Segretario risponde che è previsto dallo statuto della società.

Il Sindaco fa presente che a dicembre 2023 è stato dato un incarico alla società esterna di consulenza Neopa che tramite un'approfondita analisi sulla base della quale è stata elaborata una relazione documentale, ha confermato la congruità e conferma che anche il revisore dei conti, organo terzo rispetto al comune, ha eseguito apposito controllo.

Il consigliere Meneghelli afferma che il revisore dei conti del comune fa un controllo di tipo differente, limitato agli strumenti economici finanziari.

Il Sindaco afferma che il revisore dei conti ha eseguito apposito controllo, che anche la società partecipata ha un suo revisore dei conti esterno e che diversi sono i presidi posti a garantire la legittimità dell'operato del Comune e della società.

Il consigliere Meneghelli ritiene che si tratti di un controllo diverso.

Il consigliere Albarelli risponde alle critiche avanzate facendo presente che il controllo sulla gestione dei servizi *in house* è sicuramente maggiore e trasparente rispetto ad una società terza ed è fondato su una continua attività di rendicontazione e di controllo.

Il consigliere Meneghelli lamenta ancora l'assenza di un raffronto dei prezzi sui servizi *in house*.

Il Sindaco risponde che la congruità economica è facile da desumere valutando i servizi affidati *in house* nel suo insieme perché solo da un'analisi generale è possibile ricavare tali informazioni ed evidenziare i vantaggi. Il Sindaco ricorda anche, esemplificando, come l'affidamento del servizio navetta a società esterna l'anno scorso, sia costato molto di più rispetto all'espletamento del medesimo servizio svolto dalla società partecipata quest'anno. Chiede, infine, al Segretario comunale se la delibera in oggetto abbia motivi di illegittimità.

Il Segretario comunale risponde che la normativa lascia spazi di discrezionalità per la gestione dei servizi. Fa presente altresì che vi sono pronunce della Corte dei conti di segno opposto ma che comunque nell'ambito delle norme è possibile operare scelte diverse di competenza dell'organo politico.

Non avendo altri chiesto la parola, la proposta è messa ai voti per alzata di mano.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Meneghelli, Perini, Canteri, Gainelli), astenuti nessuno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito e vista l'allegata proposta di delibera;

VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Meneghelli, Perini, Canteri, Gainelli), astenuti nessuno,

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La seduta viene chiusa alle ore 20,28.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Bosco Chiesanuova è socio unico della società in house Bei Passi srl, con sede legale in Bosco Chiesanuova (VR), in Piazza Chiesa n. 35;
- che le Parti hanno intrapreso, nel corso dell'esercizio 2024, un percorso di riorganizzazione dei servizi e di promozione dei programmi di sviluppo industriale della Società finalizzati principalmente ad accrescere la soglia di fatturato, come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30/12/2023;
- La società Bei Passi srl ha per oggetto sociale i seguenti servizi, previsti dall'art. 2 dello statuto:
 - la fornitura e la gestione di servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali a favore delle famiglie, dei giovani, degli anziani, minori, disabili, soggetti in situazione di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico, sia in strutture residenziali, in comunità e simili o a domicilio;
 - la fornitura di servizi e la gestione di strutture quali musei, biblioteche, teatri, sale convegni e simili;
 - la prestazione di servizi di manutenzione e conservazione di aree verdi, strade, cimiteri ecc., nei limiti consentiti dalle normative in materia di opere e lavori pubblici;
 - la gestione e/o la fornitura di servizi ausiliari presso strutture scolastiche, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi inerenti mense scolastiche, servizi di vigilanza alunni e scuolabus;
 - la fornitura e la gestione di servizi nell'ambito dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e gestione di strutture sportive, palestre e piscine, palaghiaccio, campi sport- vi, piste da sci e ogni altra struttura turistico-ricettiva;
 - la fornitura di servizi di pulizie e affini in spazi e sedi pubbliche o impiegate per attività di rilevanza pubblica;
 - la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione culturale, turistica, sportiva ed economica del territorio;
 - la gestione e la fornitura di servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento di rifiuti e di servizi ecologici in genere;
 - la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia alternativa.
- Bei Passi è iscritta nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società *in house*, come previsto dall'art. 7 del citato D.Lgs. n. 36/2023, come da deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 702 del 24 luglio 2018;

DATO ATTO che:

- per affidamento *in house* si intende la fattispecie nella quale, per la gestione di un servizio, una pubblica amministrazione si avvale di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che però presenti caratteristiche tali da poter essere qualificata come una "derivazione" dell'ente stesso: da qui, l'espressione "in-house" che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni;
- di fatto si tratta di un affidamento diretto (ossia senza previa procedura di gara e senza ricorso al libero mercato) della gestione di servizi, nel rispetto, però, di alcune precise condizioni individuate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, a un soggetto giuridico diverso dello stesso ente pubblico, ma sul quale quest'ultimo esercita un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;

- comunque ha l'obbligo di acquisire lavori, beni e servizi secondo la disciplina del "Codice dei Contratti" D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che:

- l'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" sancisce espressamente il principio di autonomia dell'ente locali e degli altri enti competenti nell'organizzazione dei servizi e dei principi generali del servizio pubblico locale, attribuendogli la competenza nella scelta di una delle modalità di gestione predeterminate con riferimento all'organizzazione del servizio, tra cui, nello specifico "affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17";
- l'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022 prevede la possibilità in capo agli enti locali e agli altri enti competenti di affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, ove "Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house , tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;

CONSIDERATO che la società Bei Passi srl ha le caratteristiche per essere affidataria diretta in House providing di alcuni servizi pubblici comunali senza osservanza delle regole generali di concorrenza, in quanto:

- è una società a capitale interamente pubblica controllata al 100% dal comune di Bosco Chiesanuova;
- il controllo analogo congiunto esercitato è da intendersi, secondo giurisprudenza nazionale e comunitaria, quale rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione

gerarchica, quale controllo dell'attività operativa, non solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo ma anche con esame dei principali atti di gestione;

- l'attività economica è svolta a vantaggio del socio, quale soggetto controllante. In tal caso infatti si ricade nella tipica ipotesi dell'affidamento in House in cui il Comune utilizza le prestazioni della società per fini pubblici e per destinarle principalmente a suo vantaggio come se si trattasse di un servizio interno.

RITENUTO, a tal fine, di approvare in questa sede l'allegata relazione (Allegato A) prevista ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022 e degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'esame e la valutazione della modalità di gestione in House providing a Bei Passi srl;

PRESO ATTO:

- che l'Amministrazione ha attualmente molteplici ragioni di convenienza tecnica ed economica nonché operativa che inducono a confermare la scelta di Bei Passi srl quale gestore dei servizi sopra citati attraverso affidamento in House providing, come meglio evidenziato nella allegata relazione, redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022 e degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.lgs. 36/2023;
- che risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra il comune ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di BOSCO CHIESANUOVA un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetranti di quelli praticabili su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
- che la attuale dotazione organica afferente al comune di Bosco Chiesanuova non consente, né a breve né a medio termine, di ipotizzare una gestione diretta in economia dei servizi in questione;

VISTO ed esaminato, inoltre, lo schema di concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento comunali fra il Comune di Bosco Chiesanuova e la società Bei Passi, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante, formale e sostanziale (allegato B);

RITENUTO il suddetto schema di concessione meritevole di approvazione, in quanto conforme alle esigenze di questo Comune;

RILEVATO, inoltre, che con l'affidamento diretto a propria società, ai sensi delle disposizioni normative in materia di affidamenti in house, il Comune di Bosco Chiesanuova può esercitare un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetranti di quella praticabile su un soggetto terzo, fatta salva la possibilità per la società di creare partnerships con altri operatori del mercato;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di affidare i servizi pubblici comunali di cui alla relazione Allegato A che forma parte integrante, formale e sostanziale al presente provvedimento, mediante affidamento *in house*, a favore della società Bei Passi srl con sede legale in Bosco Chiesanuova (VR), in Piazza Chiesa n. 35;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 201/2022 e s.m.i.;

- Il vigente statuto societario di Bei Passi srl;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che il responsabile dell'area amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile dell'area tecnica ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO che il responsabile dell'area contabile ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere n. 45 in data 28/12/2024, espresso dal revisore dei conti di questo comune e registrato al protocollo comunale n. 12766 in data 30/12/2024;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la relazione "Allegato A" redatta ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 201/2022 e degli artt. 1, 2, 3 e 7 del D.lgs. 36/2023, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale, relativa alla gestione di alcuni servizi pubblici del Comune di Bosco Chiesanuova limitatamente all'anno 2025, con la quale si attestano le ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici che comporterà l'affidamento *in house* alla società Bei Passi srl di Bosco Chiesanuova, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 36/2023;
3. **DI AFFIDARE** pertanto, *in house providing* a favore di Bei Passi s.r.l., ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D.Lgs. 36/2023, i servizi pubblici locali elencati nella suddetta relazione;
4. **DI APPROVARE**, altresì, lo schema di concessione fra il Comune di Bosco Chiesanuova e Bei Passi s.r.l. (Allegato B) che forma parte integrante, formale e sostanziale al presente provvedimento, relativo al servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento, in quanto conformi alle esigenze di questo Comune;
5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione della suddetta concessione;

6. **DI DEMANDARE** ai Responsabili di area amministrativa e tecnica, ognuno per quanto di propria competenza, l'assunzione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento in ragione ai relativi impegni di spesa da assumere;

7. **DI DICHIARARE** con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, vista l'urgenza di garantire la gestione dei servizi dal 01/01/2025.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Claudio Melotti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario

Scibona Davide

Documento firmato digitalmente
(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)